

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 830)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

e col Ministro della Sanità

(DEGAN)

(V. Stampato Camera n. 1131)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 luglio 1984

Interpretazione autentica dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 14-*septies*, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1° luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione è pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.500.000.000 per l'anno 1984, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.